

LA REGOLARITA' DEGLI IMMOBILI

STATO LEGITTIMO E FORME DI REGOLARIZZAZIONE

6 dicembre 2023

Avv. Francesca Zaccagnini



STATO LEGITTIMO



STATO LEGITTIMO (art. 9bis, comma 1bis, Dpr 380/2001)

□ Definizione di stato legittimo

*Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal **titolo abilitativo** che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali;*

□ Edifici realizzati «epoca in cui il titolo non era obbligatorio»

*Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle **informazioni catastali di primo impianto**, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali;*

□ Edifici di cui non sia «reperibile il titolo edilizio»

*Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi **in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.***

DEFINIZIONE DI STATO LEGITTIMO

*Titolo edilizio che ha abilitato o **legittimato** la costruzione + ultimo intervento intero immobile + titoli successivi interventi parziali*

Tolleranze

Art. 34 bis, comma 3, DPR 380/2001

Le tolleranze esecutive di cui ai commi realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.

Condono

- Circ. Min. Infrastrutture e Trasporti 07/08/2003, n. 4174
- Tar Liguria 361/2021: rientrano tra i titoli legittimanti;
- Corte Costituzionale 24/2022: No condono si all'accertamento di conformità (Legge Sardegna attuazione DL 70/2011)

Fiscalizzazione **abuso??**
art. 34 - 38 DPR 380/2001

- Non equivale ad una «sanatoria» ma sono «tollerate» (C. Stato 5412/2011; Cass. Pen. 844/2020 etc..)
- No effetto legittimante (salvo ex art. 38, comma 2, DPR 380/2001 – Adunanza Plenaria Cons. Stato 17/2020)





EDIFICI REALIZZATI IN «EPOCA IN CUI IL TITOLO NON ERA OBBLIGATORIO»

Un' po' di storia...

☐ 1942 -1967

LICENZA EDILIZIA

- Legge Fondamentale **1150/1942** > *costruzioni in centro abitato e in caso di PRG zona espansione*
- Legge Ponte **765/1967** *estesa a TUTTO il territorio comunale*

☐ 1977

CONCESSIONE EDILIZIA

- Legge BUCALOSSI **10/1977**

☐ Regolamenti edilizi previgenti al 1942

(es. Roma 1934, Napoli 1935, Genova 1929 etc..)





Edifici realizzati al di fuori del centro abitato

Indirizzo minoritario

- **Art. 31 della Legge 1150/42**
prevale sulla disciplina regolamentare preesistente (*Tar Toscana 899/2014; Cons, Stato 1514/1998; Tar Toscana 48/2017*)

Indirizzo maggioritario

- **No ad effetto abrogante o disapplicativo della norma secondaria**
(regolamenti e strumenti urbanistici ante 42) (*Tar Campania 2661/2022; Tar Lazio 11196/2014; Cons. Stato 287/1980*)



I DOCUMENTI «PROBANTI» L'ESATTA EPOCA DI REALIZZAZIONE

Bollette, utenze, pagamenti per ristrutturazioni, fotografie data certa (Cons. Stato 3177/2016)

In assenza di elementi contrari forniti dall'amministrazione (in via eccezionale) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese da soggetti terzi sono idonee a dimostrare l'epoca di realizzazione dell'opera (Cons. Stato 1222/2022 – caso isolato)

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 4722/2022 ha confermato la tesi del TAR Brescia n. 381/2021 per cui non sia possibile attribuire rilievo alle prove testimoniali, anche se rese in altro processo e negli atti cristallizzati in esso

IMMOBILI ANTE 1967, DOCUMENTI PER LA PROVA DELLA DESTINAZIONE D'USO

Secondo il Consiglio di Stato, C. Stato 06/12/2022, n. 10670 nei documenti probanti la destinazione d'uso dell'immobile realizzato in epoca precedente all'obbligo di rilascio del titolo abilitativo possono rientrare anche atti non afferenti all'ambito urbanistico-edilizio, quali ad esempio i certificati amministrativi idonei a legittimare la destinazione (nella specie commerciale) dell'immobile, rispetto ai quali la classificazione catastale riveste carattere recessivo.

MEZZI DI PROVA PER GLI IMMOBILI IL CUI «TITOLO NON ERA OBBLIGATORIO»

«lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali»

❑ **Giurisprudenza: «gerarchia»**

La prevalenza dei dati catastali di primo impianto (Tar Campania 1901/21)

❑ **Dottrina: NO alla «gerarchia»**

Non è disposto un ordine graduale ma gli elementi concorrono tra di loro (Consiglio Notariato Studio n. 108-2021/P)

«MEZZI ATIPICI»

- immagini estrapolate da un film (Consiglio di Giustizia amministrativa Sicilia 878/2022);
- cartoline fotografiche con timbri che ne accerti l'esatta datazione (Cons. Stato 61/2022 e 4006/2022)



EDIFICI DI CUI NON SIA «REPERIBILE IL TITOLO EDILIZIO»

- Il titolo esiste ma non vi è «copia» dello stesso – ***anche in caso di incompletezza documentale?*** Cons. di Stato n. 8339/2023 il principio è stato ritenuto applicabile verso una licenza edilizia del 1950, la quale risulta priva di elaborati grafici)

- **Accesso agli atti:** spetta all'amministrazione destinataria dell'accesso indicare che gli atti sono inesistenti o indisponibili che non è in grado di esibire con obbligo di dare dettagliato conto delle ragioni concrete di tale impossibilità (Cons. Stato 892/13)

Attestare formalmente l'inesistenza o irreperibilità delle pratiche edilizie censite nei registri ed elenchi comunali (TAR Lazio 5918/2022)

LE PROCEDURE PRELIMINARI

- ❑ Effettuare un **accesso agli atti** negli uffici urbanistici del comune di riferimento ricercando i titoli edilizi rilasciati
- ❑ Acquisire **copia degli elaborati grafici depositati** e confrontarli con lo **stato di fatto dell'immobile**

Esiste un obbligo di procedimento per attestare lo Stato Legittimo dell'edificio o dell'immobile da parte della PA, su istanza del cittadino? NO - TAR Lombardia n. 2470/2021

?

la rappresentazione grafica di un immobile in una precedente pratica edilizia è sufficiente per legittimare l'intera consistenza edilizia rappresentata in essa? **l'autorizzazione di un singolo e sporadico intervento edilizio**, ottenuta valendosi della disciplina semplificatrice della SCIA, **non si estende tout court all'intera struttura della costruzione abusiva su cui l'intervento incide** (Cons Stato 01/09/2022, n. 7621)

?

verifica intero edificio o unità immobiliare?

?



Demolizione e ricostruzione – come provare lo stato legittimo?

Dalle indagini e verifiche può accadere che la **sagoma, il sedime e volumetria dell'edificio risulti pienamente conforme ai titoli edilizi rilasciati** per il fabbricato - la “scatola” dell'edificio è regolare. Se alcune parti non risultano pienamente conformi? es. i prospetti, tramezzature interne e pareti spostate non rientranti nelle tolleranze? Destinazione d'uso non conforme?

Prima di effettuare la demolizione integrale dell'edificio, serve regolarizzare tutto eseguendo nel caso opere di ripristino per ricondurre l'immobile in situazione di conformità, e di sanabilità.





LE SOLUZIONI REGIONALI

LR Emilia Romagna n. 24/2017 - Articolo 11 comma 6

*6. Gli interventi di riuso e rigenerazione urbana e di recupero dei fabbricati esistenti nel territorio rurale che prevedano la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla **verifica dello stato legittimo unicamente del volume totale o della superficie lorda dello stesso, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.***

LR Toscana n. 65/2014 – Articolo 133 comma 7 ter

- inserito recentemente e finalizzato a “confinare” le verifiche di legittimità dello stato effettivo dell’immobile ai parametri sostanziali urbanistici come volumetria o superficie –

7 ter. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti la verifica della legittimità dello stato di fatto dell’immobile di cui ai commi 2 e 7, è effettuata unicamente in relazione alla volumetria complessiva o alla superficie totale dello stesso ed ai relativi parametri urbanistici ed edilizi da utilizzare per il calcolo della nuova edificazione ammissibile. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso di immobili soggetti ai vincoli previsti dal Codice e, in ogni caso, qualora l’edificio sia interessato da interventi edilizi realizzati in assenza del titolo abilitativo richiesto, in totale difformità dallo stesso ovvero con variazioni essenziali di cui all’articolo 197.



LE NORME DI RECEPIMENTO REGIONALI SULLO STATO LEGITTIMO

Emilia Romagna (Art. 10 bis LR 15/2013)

Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione, integrato dagli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali, dai titoli edilizi in sanatoria, rilasciati anche a seguito di istanza di condono edilizio, dalle tolleranze costruttive di cui all'articolo 19-bis della legge regionale n. 23 del 2004 nonché dalla regolarizzazione delle difformità che consegue al pagamento delle sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'articolo 21, comma 01, della medesima legge regionale n. 23 del 2004.

3. Nel caso di interventi edilizi che hanno interessato l'intero edificio o unità immobiliare ad esclusione della manutenzione ordinaria, lo stato legittimo è quello stabilito dal titolo edilizio, legittimamente presentato o rilasciato, che ha abilitato la realizzazione del medesimo intervento, integrato con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

- Il Veneto ha provato ad ampliare la nozione di stato legittimo, ma la norma è stata dichiarata incostituzionale;
- Anche il Piemonte ha tentato di allargare i confini della definizione di stato legittimo, ma a fronte dell'impugnazione della norma da parte del Governo, ha modificato la disposizione.



LE REGOLARIZZAZIONI

TOTALE DIFFORMITA'- PARZIALE DIFFORMITA'- VARIAZIONI ESSENZIALI

Totale difformità	Parziale difformità	Variazioni essenziali
<ul style="list-style-type: none">• La realizzazione di un organismo integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto di titolo edilizio;• L'esecuzione di volumi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile;• Profilo sia strutturale che funzionale;• Es. modificazione di un sottotetto in vano abitabile.	<ul style="list-style-type: none">• Aumenti di cubatura o superficie di scarsa consistenza;• nonché a variazioni relative a parti accessorie che non abbiano specifica rilevanza e non siano suscettibili di autonoma utilizzazione;• Es. innalzamento della quota del solaio.	<ul style="list-style-type: none">• Art. 32 DPR 380/2001• Le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto• L'essentialità ricorre se:<ol style="list-style-type: none">a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.



VARIAZIONI ESSENZIALI – *quadro regionale*

Regione	Aumento cubatura/superficie
Emilia-Romagna Art.14 bis LR 23/2004	<ul style="list-style-type: none">• gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 20 per cento, con esclusione di quelli che riguardino soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici, così come definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed edilizie comunali.
Friuli-Venezia Giulia Art.40 LR 19/2009	<ul style="list-style-type: none">• aumento superiore al 15 per cento del volume utile o delle superfici utili del fabbricato in relazione al progetto approvato;
Lazio Art.17 LR 15/2008	<ul style="list-style-type: none">• aumento superiore al 2 per cento del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato
Lombardia Art. 54 LR 12/2005	<ul style="list-style-type: none">• aumento del volume o della superficie rispetto al progetto approvato e purché tale incremento non comporti la realizzazione di un organismo edilizio autonomo, computando a tal fine:<ol style="list-style-type: none">1) per gli edifici residenziali, un incremento volumetrico in misura superiore:<ol style="list-style-type: none">1.1) al 7,5 per cento da zero a mille metri cubi;1.2) al 3 per cento dai successivi milleuno metri cubi a tremila metri cubi;1.3) all'1,2 per cento dai successivi tremilauno metri cubi sino e non oltre trentamila metri cubi;2) per gli edifici non residenziali un incremento della superficie lorda di pavimento in misura superiore:<ol style="list-style-type: none">2.1) al 7,5 per cento da zero a quattrocento metri quadrati;2.2) al 3 per cento dai successivi quattrocentouno metri quadrati a mille metri quadrati;2.3) all'1,2 per cento dai successivi milleuno metri quadrati sino e non oltre diecimila metri quadrati;
Piemonte Art. 6 LR 19/1999	<ul style="list-style-type: none">• aumento in misura superiore al 30 per cento della cubatura o della superficie di solaio
Veneto Art.92 LR 61/1985	<ul style="list-style-type: none">• aumento della cubatura superiore a 1/5 del volume utile dell'edificio o un aumento dell'altezza superiore a 1/3, con esclusione delle variazioni che incidono solo sull'entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative



VARIAZIONI ESSENZIALI – *quadro regionale*

Regione	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione
Emilia-Romagna Art.14 bis LR 23/2004	<ul style="list-style-type: none">• gli aumenti di entità superiore al 30 per cento rispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati, gli scostamenti superiori al 30 per cento della sagoma o dell'area di sedime, la riduzione superiore al 30 per cento delle distanze minime tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza;
Friuli-Venezia Giulia Art.40 LR 19/2009	<ul style="list-style-type: none">• aumento superiore al 15 per cento della superficie coperta, dell'altezza, ovvero totale diversa localizzazione, tale che nessun punto del sedime del fabbricato sia compreso in quello assentito.
Lazio Art.17 LR 15/2008	<ul style="list-style-type: none">• modifica dell'altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia superiore al 10 per cento, sempre che rimanga inalterato il numero dei piani;• modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia un'area oggetto di variazione, in debordamento od in rientranza, superiore al 10 per cento della sagoma stessa;• modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento;
Lombardia Art. 54 LR 12/2005	<ul style="list-style-type: none">• modifiche:<ol style="list-style-type: none">1) dell'altezza dell'edificio in misura superiore a un metro senza variazione del numero dei piani;2) delle distanze minime, fissate dalle vigenti disposizioni, dell'edificio dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà, in misura superiore a metri 0,50 ovvero in misura superiore a dieci centimetri dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l'edificio sia previsto in fregio ad esse;
Piemonte Art. 6 LR 19/1999	<ul style="list-style-type: none">• modifiche superiori al 20 per cento dei parametri urbanistico-edilizi relativi all'altezza e alla superficie coperta del progetto approvato;• modifica della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio in progetto e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento e la riduzione della distanza da altri fabbricati, dai confini di proprietà e dalle strade rispetti i limiti normativamente disposti.
Veneto Art.92 LR 61/1985	<ul style="list-style-type: none">• alterazione della sagoma della costruzione o la sua localizzazione nell'area di pertinenza, in modo da violare i limiti di distanza, anche a diversi livelli di altezza, recando sensibile pregiudizio alle esigenze della zona sotto il profilo igienico-sanitario, degli allineamenti previsti e dell'ordinata distribuzione dei volumi;

L'ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' ex art. 36 DPR 380/2001

Presupposti	Per interventi «realizzati» in assenza o difformità di PDC o SCIA in alternativa al PDC «doppia conformità»
Soggetti legittimati	Responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile
Termini	Fino alla scadenza dei termini di cui agli art. 31, comma 3, 33, comma 1 e «comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative»
Sanzione	Pagamento a titolo di oblazione del contributo di costruzione in misura doppia ovvero in caso di gratuità in misura pari a quella del contributo per il rilascio del PDC
Provvedimento finale	Pronuncia con adeguata motivazione entro 60 gg decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata

L'art. 45 del Testo Unico Edilizia prevede infatti:

- al comma 1 che "L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36".
- al comma 3 che "Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti".

SANATORIE SUBORDINATE A CONDIZIONI E PRESCRIZIONI

☐ Sanatorie condizionate

l'accertamento di conformità non può essere subordinato alla realizzazione di ulteriori interventi edilizi che rendano l'abuso conforme agli strumenti urbanistici. Questa conformità deve infatti già sussistere precedentemente e non all'esito di una futura ed ulteriore attività da parte del richiedente (C. Stato 15/11/2023, n. 9776)



Consiglio di Stato 5683/2020

Si a «mere modalità esecutive per adeguatezza al contesto regolatorio e fattuale del singolo territorio di riferimento» - mitigazione impatto paesaggistico dell'intervento oggetto di sanatoria

LA SCIA IN SANATORIA (art. 37 DPR 380/2001)

1

SCIA in sanatoria

- opere compiute sanzione pecuniaria (art. 37, comma 4)
- Sanzione da 516 euro a 5.164 euro in base all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio

2

SCIA tardiva

- presentata spontaneamente con opere avviate ma non concluse (art. 37, comma 5)
 - Sanzione fissa 516 euro

Per interventi soggette a
«SCIA semplice» ex art. 22
DPR 380/2001 (comma 1)

Effetti silenzio - orientamenti non univoci in giurisprudenza

- **silenzio-rifiuto o diniego** - per analogia a quello previsto nella procedura di Accertamento di conformità articolo 36 T.U.E. (TAR Campania n. 1824/2020);
- **silenzio-assenso** - ritenendo operative le prescrizioni ex articolo 19 L. 241/90 in materia di “silenzio-assenso” - Voce 41 della tabella allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222,
- **silenzio inadempimento** - cioè un silenzio privo di significato - C. Stato n. 1708/2023 (e prima ancora dalla n. 160/2023) e ha confermato l'orientamento qualificante l'inerzia della P.A. sulla SCIA in sanatoria come silenzio inadempimento.



LA LEGISLAZIONE REGIONALE

1

Regione Lazio (art. 22 LR 15/2008)



disciplina in maniera unitaria PDC in sanatoria
e SCIA in sanatoria

2

Regione Toscana (art. 209 Lr 65/2014)



due alternative per regolarizzare le opere soggette a SCIA semplice:

- SCIA in silenzio assenso;
- istanza di accertamento di conformità in sanatoria con provvedimento espresso del comune entro 60 gg

LA CILA «TARDIVA»

CILA (art. 6bis, comma 5 DPR 380/2001)

- Sanzione 1000 euro;
- 333,00 euro (riduzione 2/3) se l'intervento è in corso.

- La **mancata comunicazione** asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

Parere Cons. Stato 1367/2016

- Estendere il regime sanzionatorio anche alle altre ipotesi di irregolarità, ovvero in caso di CILA incompleta o irregolare, ovvero di lavori eseguiti in difformità



ALCUNE PROPOSTE ANCE

Stato legittimo (art. 9-bis)

semplificare la verifica dello stato legittimo per gli interventi di demolizione e ricostruzione e specificare che in tutti i casi in cui l'immobile sia stato oggetto di interventi edilizi che hanno interessato integralmente l'intero immobile o l'unità immobiliare, la verifica dello stato legittimo deve avere a riferimento il solo titolo edilizio relativo a tali lavori (e gli eventuali titoli successivi), senza la necessità di risalire ai titoli abilitativi precedenti (molto spesso irreperibili)

Estensione delle tolleranze ad alcune difformità parziali e disciplina delle varianti ante 77 (art. 34 e 34bis)

Le proposte sono volte a tutelare l'affidamento dei soggetti interessati come generato da pregressi atti e/o dalle verifiche eseguite dalla Pubblica Amministrazione per le difformità realizzate nel passato al fine di recuperare i relativi immobili ai processi di rigenerazione urbana, nell'assenza di un reale interesse pubblico a valutare le relative opere come abusive.

Eliminazione della doppia conformità per le parziali difformità (art. 36 e 37)

Le proposte sono volte a consentire la sanatoria sulla base della conformità alla sole regole vigenti al momento della presentazione della domanda, introducendo così l'istituto della c.d. "sanatoria giurisprudenziale"

Stato legittimo immobili ante 1967 (nuovo articolo 37bis)

La norma è volta a semplificare lo stato legittimo per gli immobili realizzati prima del 1967 che erano ubicati in zone esterne ai centri abitati e alle zone di espansione anche qualora la necessità del titolo edilizio poteva discendere da fonti normative di natura regolamentare (es. regolamenti edilizi).

Effetti delle sanzioni pecuniarie (nuovo articolo 38-bis)

La proposta è volta ad attribuire al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal DPR 380/2001 un effetto "regolarizzante" delle difformità sanzionate.



Grazie per l'attenzione!